Civile Sent. Sez. 2 Num. 342 Anno 2026
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: MACCARRONE TIZIANA
Data pubblicazione: 07/01/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8741/2024 R.G. proposto da:

BIANCHI MOTO AREZZO SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE ROMANELLI unitamente agli avvocati PAOLO ROMANELLI e PASQUALE LANDI -domicilio digitale alle PEC: avvgiusepperomanelli@pec.avvocatiromanelli.it e avvpaoloromanelli@pec.it-

-ricorrente-

contro

DANIELE SCAPICCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato ADRIANO MAFFEO -domicilio digitale alla PEC: -adriano.maffeo@avvocatiavellinopec.it-

-controricorrente-

contro

DID EUROPE SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA INVERNIZZI -domicilio digitale: avvmariainvernizzi@milano.pecavvocati.it-

-controricorrente-

contro

DUCATI MOTOR HOLDING SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato SILVIA SCOTA -domicilio digitale: silviascota@oerdineavvocatibo.pec.it-

-controricorrente e ricorrente incidentale-

nonché contro

OGNIBENE SPA,

-intimata-

avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 653/2023 depositata il 04/10/2023.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2025 dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE, le conclusioni ribadite dal Sostituto Procuratore Generale, dott. Alessandro Pepe, e le difese esposte dall'avv. Antonio Linosi -per delega dell'avv. G. Romanelli- nell'interesse di Bianchi Moto Arezzo s.r.l., dall'avv. Maria Invernizzi per DID Europe sr.l. e dall'avv. Adriano Maffeo per Daniele Scapicchi -tutti partecipanti all'udienza-.

FATTI DI CAUSA

Daniele Scapicchi aveva acquistato in data 4.6.2005 da Bianchi Arezzo Motor s.r.l. una moto Ducati 999S tg BW29960, la cui catena di trasmissione si era rotta il 15.5.2007 provocando gravissimi danni al motore. Esperito un accertamento tecnico preventivo, che aveva coinvolto Bianchi Arezzo Motor s.r.l. e che aveva attribuito la rottura della cinghia di trasmissione ad un difetto costruttivo, Daniele Scapicchi aveva agito nei confronti della società venditrice facendo valere la garanzia normativamente riconosciuta all'acquirente consumatore. Bianchi Arezzo Motor s.r.l. aveva chiamato in causa, in manleva, Ducati Motor Holding

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

s.p.a., società produttrice del veicolo, che aveva a sua volta chiamato in causa, in manleva, Ognibene s.p.a., quale fornitrice del pezzo risultato difettoso; questa aveva chiamato in causa, ancora in manleva, pure DID Europe s.r.l., società produttrice della catena di trasmissione.

Il Tribunale di Perugia aveva accolto la domanda risarcitoria svolta da Daniele Scapicchi nei confronti di Bianchi Arezzo Motor s.r.l., condannando la convenuta ad un risarcimento del danno pari a € 5.538,99, ma aveva respinto la domanda di manleva rivolta dalla convenuta alla prima chiamata in causa e quelle successive <<a catena>>, per mancanza della prova della riparazione o sostituzione della catena di trasmissione o del rimborso, totale o integrale, del prezzo da parte della società venditrice all'acquirente garantito e per intervenuta decadenza dalla garanzia, potendo il venditore finale agire in garanzia nei confronti del produttore, sussistendo la condizione indicata, entro l'anno dall'esecuzione della prestazione; il Tribunale aveva anche dichiarato Ducati Motor Holding s.p.a. decaduta dall'azione di garanzia verso Ognibene s.p.a.

La Corte d'Appello di Perugia, adita da Bianchi Arezzo Motor s.r.l., aveva confermato la sentenza di primo grado.

Bianchi Arezzo Motor s.r.l. aveva proposto ricorso per cassazione dolendosi della ritenuta insussistenza dei presupposti per agire contro la produttrice; Ducati Motor Holding s.p.a. aveva proposto ricorso incidentale, contestando la declaratoria di intervenuta decadenza dall'azione di garanzia nei confronti di Ognibene s.p.a.; DID Europe s.r.l. aveva resistito al ricorso, mentre Daniele Scapicchi e Ognibene s.p.a. erano rimasti intimati.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.8164/2021 aveva accolto il primo motivo del ricorso principale con assorbimento dei motivi rimanenti e, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso incidentale, indicando i seguenti principi di diritto: -l'esercizio del diritto di regresso riconosciuto dall'art. 131, comma 1, del codice del consumo al venditore finale nei

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

confronti del produttore (o degli altri soggetti ivi indicati) non è subordinato all'avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il medesimo venditore poiché il riferimento alla <<esecuzione della prestazione>>, contenuto nel comma 2 del citato art. 131, serve solo ad individuare il <<*dies a quo*>> del termine entro il quale azionare il detto diritto di regresso e, quindi, il relativo <<*exordium praescriptionis*>>; - anche l'azione di regresso del produttore verso gli altri soggetti tenuti, in particolare, nel caso di specie, l'azione di Ducati Motor Holding s.p.a. verso DID Europa s.r.l. e Ognibene s.p.a., rientra nell'ambito di operatività dell'art.131 CdC.

Sia Bianchi Moto Arezzo s.r.l. che Ducati Motor Holding s.p.a. avevano autonomamente riassunto il giudizio in sede di rinvio avanti alla Corte d'Appello di Perugia che, disposta la riunione dei due procedimenti così radicati, aveva dichiarato coperto da giudicato l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta da Daniele Scapicchi nei confronti di Bianchi Moto Arezzo s.r.l., che ne aveva reiterato la richiesta di rigetto, e aveva nuovamente respinto la domanda di manleva della venditrice verso Ducati Motor Holding s.p.a. e di questa verso DID Europa s.r.l. e verso Ognibene s.p.a.; ciò sul presupposto della non utilizzabilità dell'esito dell'accertamento tecnico preventivo nei confronti dei soggetti che non vi avevano preso parte e della conseguente assenza di prova dell'attribuibilità della rottura della cinghia di trasmissione ad un difetto di produzione della stessa. Le spese processuali dei diversi gradi di giudizio erano state poste tutte a carico di Bianchi Moto Arezzo s.r.l.

Bianchi Moto Arezzo s.r.l. propone nuovamente ricorso per cassazione fondandolo su due motivi.

Ducati Motor Holding s.p.a. propone controricorso con ricorso incidentale condizionato, insistendo, per l'eventualità dell'accoglimento del ricorso principale, per il riconoscimento del proprio diritto ad agire in manleva nei confronti di DID s.r.l. e/o di Ognibene s.p.a.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Daniele Scapicchi e DID s.r.l. propongono controricorso, con richiesta di rigetto del ricorso principale.

Il Procuratore Generale della Repubblica, in persona del sostituto dott. Alessandro Pepe, ha svolto conclusioni scritte argomentando la richiesta di accoglimento del secondo motivo di ricorso principale e di rigetto del primo motivo di ricorso principale, con declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale.

Tutte le parti costituite hanno depositato memorie illustrative ex art.378 c.p.c.

Sia il PG che i difensori delle parti costituite hanno altresì partecipato all'udienza pubblica reiterando le rispettive conclusioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va rilevato prima di tutto che, pure se nelle conclusioni formulate ancora nel presente ricorso per cassazione dalla società ricorrente -che ricalcano impropriamente quelle delle fasi di merito- è reiterata la richiesta di rigetto della domanda risarcitoria proposta originariamente da Daniele Scapicchi nei confronti della società ricorrente, non vi è alcun cenno critico alla decisione su di essa e alla posizione relativa del consumatore acquirente finale nello svolgimento dei motivi di ricorso: del resto, la questione non era stata sottoposta a questa Corte nel precedente giudizio di legittimità e doveva considerarsi quindi già definita all'epoca, con conseguente formazione del giudicato sul suo accoglimento a favore di Daniele Scapicchi e a carico di Bianchi Moto Arezzo s.r.l.

Il passaggio in giudicato dell'accertamento di responsabilità a carico della società ricorrente e a favore di Daniele Scapicchi, con conseguente condanna della prima al risarcimento del danno al secondo, era stato del resto rilevato dalla Corte d'Appello di Perugia nella sentenza ricorsa, ove si legge che <<la condanna di Bianchi non fu oggetto né del grado di appello, né dei ricorsi sui quali si è pronunciata la Corte di Cassazione, oggetto dei gradi successivi al primo essendo stati solo i rapporti tra il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

venditore finale, l'asserito produttore della catena di trasmissione, il fornitore di questa al produttore del motociclo e il produttore stesso>>.

Non è più questione, pertanto, sulla fondatezza della domanda di Daniele Scapicchi, accolta nei confronti di Bianchi Moto Arezzo s.r.l. ex art.130-132 CdC, ma si discute ancora solo delle domande di regresso proposte da Bianchi Moto Arezzo s.r.l. e da Ducati Motor Holding s.p.a., rispetto alle quali il rilievo del passaggio in giudicato della pronuncia di accertamento di responsabilità e di conseguente condanna a favore di Daniele Scapicchi sarà valutato nel contesto dell'esame dei motivi di ricorso, principale e incidentale, proposti.

1. Con un primo motivo di ricorso Bianchi Moto Arezzo s.r.l. lamenta la <<violazione e falsa applicazione dell'art.360 n.3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art.131 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206, cosiddetto Codice del Consumo. Difetto di motivazione>>.

La Corte di merito avrebbe omesso di valutare e motivare sull'interpretazione dell'art.131 del Codice del Consumo data dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.8164/2021; la *ratio* della norma richiamata consisterebbe nel tenere indenne il venditore finale del bene di consumo dagli effetti pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della domanda proposta dal consumatore, riversandoli sul solo soggetto effettivamente responsabile per il difetto di conformità del bene; in quest'ottica, il diritto di regresso sarebbe unicamente subordinato alla circostanza che il difetto di conformità fatto valere dal consumatore concretizzi, o sia la conseguenza, di un difetto di costruzione/produzione imputabile al produttore o ad altro soggetto della catena produttiva/distributiva; risulta inoltre dagli atti che Ducati Motor Holding s.p.a., coinvolta attraverso un proprio ispettore tecnico nella gestione delle problematiche tecniche evidenziate dall'acquirente, aveva contestato carenze manutentive della catena della motocicletta che aveva ritenuto ascrivibili all'acquirente finale, con la conseguenza che l'esecuzione dell'intervento in garanzia da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

questi richiesto avrebbe potuto esporre la ricorrente ad eccezioni e contestazioni nei rapporti con Ducati Motor Holding s.p.a.

Il motivo di doglianza in esame è infondato.

Il Giudice del rinvio non ha disatteso i principi di diritto individuati nella sentenza n.8164/2023 e, in particolare, non ha rimesso in discussione l'interpretazione dell'art.131 CdC effettuata da questa Corte di legittimità, ma ha fondato il rigetto delle domande proposte da Bianchi Moto Arezzo s.r.l. nei confronti di Ducati Motor Holding s.p.a. e da questa nei confronti di DID Europe s.r.l. e di Ognibene s.p.a. su una diversa *ratio decidendi*. La Corte di merito ha infatti ritenuto che <<il vizio di produzione della catena -e quindi del motociclo in cui essa fu incorporata- fu accertato solo in forza delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo promosso da Scapicchi nei confronti di Bianchi, cui le altre parti del giudizio di merito … non furono chiamati a partecipare, sì che i terzi contestarono l'utilizzabilità dell'ATP nei loro confronti e quindi sia la sussistenza di prova del vizio di produzione, sia (DID ed Ognibene) la riferibilità a loro della catena montata sul motociclo>>.

Come è evidente, la *ratio decidendi* del rigetto delle domande di regresso ancora *sub iudice* non è conseguente ad una interpretazione dell'art.131 CdC in tesi diversa da quella operata dal Giudice di legittimità, come è prospettato nel motivo in esame, ma si fonda su una ritenuta carenza probatoria.

2. Con un secondo motivo di critica la società ricorrente lamenta la <<Violazione e falsa applicazione dell'art.360 n.3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli art.696 e s. c.p.c. Difetto di motivazione>>.

Rileva la società ricorrente che la Corte d'Appello di Perugia pronunciando in sede di rinvio ha ritenuto non provata la riferibilità del danno ad un difetto di costruzione della catena di trasmissione, sul presupposto della inutilizzabilità dell'esito dell'accertamento tecnico preventivo nei confronti dei soggetti non chiamati a parteciparvi e della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

conseguente impossibilità di riferire il danno procuratosi nell'aprile 2007 -a distanza di quasi due anni dall'acquisto del motociclo, nel giugno 2005- ad un difetto di costruzione. Ma nella precedente sentenza n.453/2018 la stessa Corte d'Appello aveva accertato, in adesione alla CTU, che la rottura della catena di trasmissione era da attribuire a cedimento strutturale per difetto di costruzione riferibile al produttore, con responsabilità del venditore verso l'acquirente finale e con conseguente applicazione del diritto di regresso del venditore stesso, a catena inversa fino al produttore, ai sensi dell'art.131 CdC. Sarebbe altresì erroneo ritenere che l'accertamento tecnico preventivo e il suo esito non siano utilizzabili nei confronti dei soggetti che non vi hanno partecipato ma che sono parti nel processo in cui tali strumenti probatori vengono acquisiti.

Il motivo è pienamente fondato.

Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una -o più, come nel caso di specie- delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. La relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato *ante causam* è infatti un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito e, pur essendo privo di efficacia di prova privilegiata, esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente allegato e sottoposto al contraddittorio ed è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all'accertamento tecnico (Cass. n. 18567 del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2018). Ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. <<In particolare, la relazione conclusiva dell'ATP al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato (v. Cass. n. 25162 del 2020, sulla possibilità di valorizzare e porre a base del convincimento del giudice, come prova atipica, anche la parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta). La parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell'accertamento tecnico *ante causam*, non può utilmente disinteressarsi al suo esito per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione (v. Cass. n. 8459 del 2020, là dove segnala che la categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio). Essa dispone di tutti gli strumenti processuali per prendere posizione e difendersi in relazione ad esso, confutandone l'attendibilità e la concludenza, richiedendo se del caso una consulenza tecnica per approfondire ulteriormente, alla luce delle proprie osservazioni, i profili tecnici di rilievo, o articolando altri mezzi istruttori, in relazione agli altri presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento delle domande avversarie […]. Non può, viceversa, il giudice, a fronte di una relazione di ATP ritualmente introdotta nel giudizio di merito, legittimamente ritenere

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di poter trarre dalla stessa elementi a fondamento del suo convincimento della responsabilità dei danneggianti e al contempo ritenerla *tamquam non esset*, e cioè inopponibile nei confronti del soggetto tenuto a manlevarli, rigettando la domanda nei suoi confronti perché sfornita di prova, segnatamente qualora (come nella specie) nessuna eccezione sia stata sollevata in proposito dalla parte interessata>>. -nel senso esposto cfr. Cass. n.8496/2023, dalla cui motivazione è tratta letteralmente la parte evidenziata; cfr. anche Cass. n.13229/2015, Cass. n.18567/2018, Cass. n.8459/2020, Cass. n.25162/2020, Cass. n.31312/2021-.

Nel caso di specie tutte le imprese coinvolte nella produzione e vendita del motociclo acquistato dal consumatore finale Daniele Scapicchi sono state parti nel giudizio di cognizione nel cui ambito è stato prodotto e utilizzato come mezzo di prova l'accertamento tecnico preventivo svoltosi *ante causam,* su impulso di Daniele Scapicchi nei confronti della venditrice finale Bianchi Moto Arezzo s.r.l.; indipendentemente dalla partecipazione al procedimento di istruzione preventiva, quindi, tutte le imprese coinvolte hanno avuto modo di interloquire sulla relazione tecnica formata all'esito dell'accertamento preventivo, con possibilità di sollevare eventuali contestazioni e di chiedere gli approfondimenti ritenuti necessari e/o opportuno, nel pieno rispetto dei diritti di contraddittorio e di difesa nell'ambito dei vari gradi del giudizio di merito; il fatto che i Giudici di merito abbiano ritenuto utilizzabile e condivisibile quanto ai contenuti l'esito dell'accertamento tecnico preventivo senza necessità di ulteriori approfondimenti è stato conseguenza o dell'assenza di contestazioni sul suo esito, o dell'inconsistenza delle contestazioni eventuali ritenuta dal Tribunale e dalla Corte d'Appello nell'ambito del giudizio di appello, e rientra comunque nell'esercizio del potere di interpretazione e valutazione del materiale probatorio non sindacabile di per sé in sede di legittimità perché di esclusiva competenza dei Giudici di merito.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sia il Tribunale di Perugia che la Corte d'Appello di Perugia in sede di giudizio di appello hanno inoltre fondato sull'adesione alle emergenze dell'accertamento tecnico preventivo l'accertamento di responsabilità di Bianchi Moto Arezzo s.r.l. per prodotto difettoso, con attribuzione della rottura della catena di trasmissione ad un vizio di costruzione e non a scarsa manutenzione.

La identificazione del vizio che ha determinato la rottura della catena di trasmissione come difetto di costruzione, giustificante il diritto del consumatore al risarcimento del danno, è quindi, come sopra rilevato, passata in giudicato come accertamento fondante della pronuncia di accoglimento della domanda relativa, rilevante sotto il profilo dell'identificazione degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria (intervenuta rottura della catena di trasmissione e danno conseguente, in relazione causale diretta con il rilevato difetto di costruzione), nei confronti di tutte le parti coinvolte ritualmente nel giudizio (in relazione alla domanda principale svolta dall'acquirente consumatore nei confronti dell'ultimo venditore e, in quanto accertamento di fatto presupposto, in relazione alle domande di regresso svolte a catena dal venditore al produttore, su di esso fondate quanto, appunto, all'effettività di detto accertamento positivo).

Alla luce delle considerazioni svolte il Giudice del rinvio: -ha erroneamente ritenuto utilizzabili gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo solo nei confronti delle parti che vi avevano partecipato, senza considerare che con la rituale acquisizione al materiale probatorio del processo di cognizione conseguente del mezzo di istruzione preventiva, questo entra a far parte delle risultanze istruttorie acquisite, da valutare per la decisione di tutte le domande ed eccezioni proposte, a prescindere dalla partecipazione o meno al procedimento di ATP di tutte le parti in causa, il cui pieno esercizio dei diritti di difesa e di contraddittorio anche nei confronti dell'elaborato tecnico che ne rappresentava l'esito era

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

garantito comunque dalla partecipazione al processo di cognizione; -ha di conseguenza da una parte contraddittoriamente ritenuto un elemento di prova utilizzabile, nell'ambito dello stesso giudizio, solo nei confronti di alcune parti (in contrasto, oltre che con i principi sopra esposti, anche con il principio di acquisizione probatoria: cfr. Cass. n. 5980/98 e Cass. n.23286/2024), dall'altra omesso di considerare che l'accertamento in fatto dell'ascrivibilità della rottura della catena di trasmissione del motociclo acquistato da Daniele Scapicchi a difetto di costruzione era stato già definitivamente effettuato nelle fasi di merito precedenti al primo ricorso per cassazione, con valenza di giudicato nei confronti di tutte le parti coinvolte nel giudizio.

3. Il ricorso incidentale condizionato di Ducati Motor Holding s.p.a. è volto a ribadire l'interesse della società -totalmente vittoriosa nei gradi di merito- <<a far valere la propria domanda di manleva nei confronti di Ognibene s.p.a. e/o DID Europe s.r.l.>>: esso deve più propriamente essere qualificato come una reiterazione della domanda richiamata, non esaminata dalla Corte d'Appello di Perugia per assorbimento espressamente rilevato.

La domanda riproposta è quindi una domanda di merito, sulla quale la Corte d'Appello di Perugia non ha direttamente pronunciato e che dovrà essere vagliata in sede di rinvio: essa è inammissibile per carenza di interesse in questa sede di legittimità -per la quale chiaramente non esiste alcuna disposizione processuale assimilabile al disposto dell'art.346 c.p.c.- perché si pone al di fuori dell'ambito di operatività degli art.360-366 c.p.c. riguardando, appunto, i profili di merito della controversia non esaminati nella sentenza ricorsa per assorbimento -<<In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza>>: così Cass. n.22095/2018; cfr. anche, tra le altre, Cass. n.3796/2008, Cass. n.2582/2009, Cass. n.4472/2016, Cass. n.19503/2018, Cass. n.15893/2023-.

In conclusione, deve essere respinto il primo motivo di ricorso principale, accolto il secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'Appello di Perugia affinché, alla luce delle indicazioni che precedono riesamini la controversia decidendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato fonda l'esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione respinge il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Perugia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Ducati Motor Holding s.p.a., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 DPR n.115/2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 3 luglio 2025.

Il Consigliere TIZIANA MACCARRONE

Il Presidente ROSA MARIA DI VIRGILIO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale